



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI DELL'ENTE IN
MODALITA TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 29.05.2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Convocazione.....	3
Art. 3 – Requisiti tecnici Convocazione.....	3
Art. 4 - Partecipazione alle sedute.....	4
Art. 5 - Accertamento del numero legale.....	4
Art. 6 - Svolgimento delle sedute.....	5
Art. 7 - Votazioni.....	5
Art. 8 - Votazioni a scrutinio segreto.....	6
Art. 9 - Verbali.....	6
Art. 10 - Norme finali.....	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Sindaco, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Esso si applica per quanto compatibile anche alle sedute delle Commissioni dell'ente ad esclusione delle Commissioni Consiliari previste ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che restano disciplinate ai sensi del predetto Regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica alle sedute del Consiglio Comunale che restano disciplinate in base al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2 Convocazione

1. In attuazione delle disposizioni statutarie che consentono lo svolgimento delle riunioni degli organi comunali in luogo diverso dalla sede comunale il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, può stabilire che le sedute della Giunta Comunale si svolgano mediante videoconferenza, totale o parziale, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, che fissa gli ordini del giorno della seduta con atto formale o informale.
3. Le sedute della Giunta Comunale si possono svolgere in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il segretario comunale, o il suo sostituto, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando piattaforme informatiche idonee a garantire le funzionalità previste dal presente regolamento, preferibilmente senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
4. Sia le sedute della Giunta Comunale svolte mediante presenza in videoconferenza di tutti i componenti la Giunta e del segretario comunale, o suo sostituto, sia le sedute della Giunta Comunale svolte in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica si intendono svolte convenzionalmente presso la sede istituzionale dell'Ente.
5. Nel caso in cui sia richiesta la partecipazione di soggetti estranei all'Ente per l'illustrazione o l'approfondimento di specifici argomenti, il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, può autorizzarne la partecipazione, anche in videoconferenza, limitatamente al tempo necessario.

Art. 3 – Requisiti tecnici della videoconferenza

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti della Giunta Comunale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti dell'organo, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli partecipanti;

f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;

h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. La piattaforma deve garantire che il segretario comunale, o suo sostituto, abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente della Giunta che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. In caso di collegamento in videoconferenza è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun componente della Giunta od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. In occasione dell'avviso di convocazione qualora si proceda in videoconferenza, devono essere fornite ad ogni componente della Giunta le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, fermo restando che le specifiche di collegamento potranno variare sino all'avvio nonché durante la seduta al fine di ovviare ad eventuali problemi tecnici. Dell'eventuale sussistenza delle problematiche tecniche in questione deve esser data menzione all'interno del verbale di deliberazione.

Art. 5 Accertamento del numero legale

1. Il segretario comunale ovvero il suo sostituto accerta la presenza dei componenti della Giunta Comunale mediante appello nominale all'inizio di seduta. In caso di partecipazione da remoto i componenti della Giunta Comunale dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. La risposta all'appello è intesa quale assicurazione da parte di ciascun partecipante in videoconferenza che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti della Giunta, salvo che il componente dichiari espressamente difficoltà tecniche tali da compromettere la piena partecipazione ai lavori.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti della Giunta presenti in videoconferenza ovvero, in caso di Giunta comunale tenuta in modalità mista, sia i soggetti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta sia quelli collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta per i componenti collegati da remoto si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà al Sindaco, o a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, e al Segretario o suo sostituto. Dell'allontanamento e del successivo rientro è dato atto nel verbale. Durante il periodo di assenza il componente non è computato ai fini del numero legale e del calcolo delle maggioranze per le votazioni.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede in altra seduta.

Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato fino a 30 minuti per consentire il rientro degli assenti trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

2. In caso di esercizio da parte del Sindaco, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, della facoltà di sospendere temporaneamente ai sensi delle disposizioni del precedente comma la seduta riprende mediante un nuovo appello del segretario comunale, o del suo sostituto, e secondo le modalità sopraindicate.

3. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute a disposizione dei componenti della Giunta Comunale e del segretario prima dello svolgimento della seduta, ove richiesta dai componenti della Giunta Comunale interessati, è inviata all'indirizzo e-mail da questi comunicato all'Amministrazione in relazione alla carica ricoperta.

4. Nelle sedute di Giunta Comunale in caso di partecipazione da remoto la videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e segretario comunale o suo sostituto in seduta segreta senza forme di pubblicità fatta salva la verbalizzazione. Non è prevista la registrazione della seduta. Il componente che partecipa da remoto è tenuto ad adottare ogni misura idonea a garantire la riservatezza della seduta e ad evitare la presenza o l'ascolto, anche accidentale, da parte di soggetti non autorizzati.

5. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco, o a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, e al segretario comunale, o suo sostituto, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, esponendo ai partecipanti alla riunione le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi al termine dei quali si passa alla votazione.

Art. 7 Votazioni

1. Esaurita la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, pone la proposta in votazione.

2. Il voto è normalmente espresso in forma palese. Ciascun componente esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione mediante dichiarazione verbale, alzata di mano o attraverso le funzionalità della piattaforma utilizzata, purché sia garantita l'identificazione del votante.

3. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, accerta l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale e ne proclama il risultato.
4. Qualora, durante una votazione, si verificano problemi di collegamento che impediscano la partecipazione di uno o più componenti, il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, può sospendere temporaneamente la seduta per consentire il ripristino della connessione.
5. Qualora il collegamento non possa essere ripristinato in tempi ragionevoli, il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, può:
 - a) procedere alla votazione, previa verifica della permanenza del numero legale;
 - b) rinviare la votazione ad altra seduta quando l'assenza del componente o dei componenti interessati possa incidere sull'esito della decisione.

Art. 8 Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente della Giunta Comunale che lo ha espresso.

Art. 9 Verbali

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il segretario comunale, o suo sostituto, ha provveduto all'appello dei presenti.
2. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza o in presenza ovvero sono assenti.
3. Il verbale della seduta dà atto:
 - della sussistenza del numero legale;
 - delle modalità di svolgimento della seduta, in presenza, in videoconferenza o in forma mista;
 - dell'esito delle votazioni, con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni;
 - dell'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e dell'esito della relativa votazione.
4. Il Sindaco, o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, e il segretario comunale, o suo sostituto, sottoscrivono gli atti e i verbali con firma digitale. La sottoscrizione può avvenire anche da remoto e in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del TUEL, dello Statuto comunale e delle altre norme vigenti in materia.